

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2748

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOMEZ D'AYALA, MAGNO, BIANCO, GRIFONE, MICELI

Presentata il 27 gennaio 1961

Norme in materia di riduzione dei fitti di fondi rustici nelle zone di Puglia, Lucania ed altre regioni colpite da calamità naturali o da avversità atmosferiche nell'annata agraria 1959-60

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione di dissesto nella quale vennero a trovarsi, segnatamente nel Mezzogiorno d'Italia, gli affittuari dei fondi rustici nelle zone colpite da avversità atmosferiche e calamità naturali, durante l'annata agraria 1959-60, indusse i proponenti, in occasione dell'esame della legge 21 luglio 1960, n. 739, a proporre la riduzione dei canoni di affitto a favore dei fittavoli colpiti. Si ritenne tuttavia in quella sede di rimandare l'esame dei relativi emendamenti ad apposite iniziative.

Con la proposta n. 2237 di iniziativa degli stessi proponenti, il problema venne nuovamente proposto all'esame della Camera. Tuttavia l'iter di tale proposta, investendo essa aspetti più ampi del problema dell'affitto, impone che le soluzioni suggerite nell'interesse

dei danneggiati siano adottate separatamente e con maggiore urgenza, onde evitare le gravi conseguenze delle azioni esecutive già in corso in danno dei fittuari.

Con la presente proposta, che si collega a numerosi e precisi precedenti legislativi si suggerisce l'adozione delle seguenti misure:

1°) riduzione automatica dei canoni nelle zone danneggiate nella misura determinata dalle commissioni tecniche provinciali, non inferiore comunque al 30 per cento del canone annuale;

2°) sospensione delle procedure esecutive in corso e rateazione dei canoni in tre anni;

3°) competenza delle sezioni specializzate per le relative controversie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Nei territori dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, o calamità naturali, verificatesi nell'annata agraria 1959-60, che sa-

ranno determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, i canoni di affitto di fondo rustico, in natura o in denaro, dovuti per la annata agraria predetta, salvo il diritto alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile, sono ridotti di una percentuale che sarà determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti dalle predette avversità o calamità, in misura non inferiore al 30 per cento.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2

La presente legge si applica anche alla indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 3

Nei comuni e nelle zone determinate dalla Commissione tecnica ai sensi dell'articolo 1 è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, la esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti dai contratti di affitto dei fondi rustici.

ART. 4

Le eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente legge sono di competenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione specializzata di cui al comma precedente, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del canone ridotto in virtù del precedente articolo 1, entro un termine di tre anni.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro due anni dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi del precedente articolo 1.

ART. 5

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.